



Prof. Dr. Roberto Belotti
Commercialista
Revisore legale
Università Cattolica S. Cuore

Dr. Simone Quarantini
Commercialista
Revisore legale

Dr.ssa Francesca Garbellini
Dottore in economia

Dr.ssa Manuela Salamone
Dottore in economia

Dr.ssa Elena Nembrini
Dottore in economia

Preg.mi Clienti

Loro Sedi

Circolare flash n. 14

Oggetto: Dal 28 febbraio istanze per contributo e tax credit alberghi

Il Ministero del Turismo, con avviso pubblicato ieri, 16 febbraio, ha comunicato la tempistica di avvio e accesso alla piattaforma on line per la presentazione delle istanze ai fini del contributo e del credito d'imposta per le imprese turistiche, disciplinato dall'art. 1 del DL 152/2021.

In particolare, ai sensi dell'art. 6 comma 1 dell'Avviso Pubblico del 23 dicembre 2021, il Ministero ha comunicato le seguenti date di avvio dell'operatività e accessibilità della piattaforma informatica:

- a partire dal giorno **21 febbraio 2022** sul sito di Invitalia (al link che verrà comunicato in seguito) sarà possibile accedere alla sezione informativa dell'incentivo e scaricare il facsimile della domanda, la guida alla sua compilazione e la modulistica degli allegati;
- a partire dalle **ore 12 del 28 febbraio 2022** sul sito di Invitalia (al link che verrà comunicato in seguito) sarà possibile accedere alla piattaforma per compilare il format on line, caricare gli allegati ed effettuare l'invio della domanda.

A norma dell'art. 8 del citato Avviso pubblico del 23 dicembre 2021, gli incentivi sono attribuiti secondo l'**ordine cronologico** delle domande e previa verifica del rispetto dei requisiti richiesti, fermo restando il rispetto dei limiti delle risorse disponibili.

L'esaurimento delle risorse sarà comunicato con Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Turismo.

Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Ministero del Turismo pubblica poi l'elenco dei beneficiari.

1. Contributi e crediti d'imposta a favore delle imprese turistiche ai sensi dell'art. 1 DL 6 novembre 2021, n. 152

Si ricorda che l'art. 1, commi 1-17, DL 152/2021 convertito prevede il riconoscimento di alcune agevolazioni per le imprese turistico-ricettive in relazione a interventi edilizi e di digitalizzazione effettuati, in linea generale, **dal 7 novembre 2021** (data di entrata in vigore del DL) e fino al 31 dicembre 2024.

In particolare, è previsto il riconoscimento di:

- un **credito d'imposta** pari all'80% degli interventi di ristrutturazione espressamente indicati;
- un **contributo** a fondo perduto sui medesimi interventi fino al 50% delle spese sostenute, fino a 40.000 euro (incrementabile in presenza di determinati requisiti), fruibile anche indipendentemente dal suddetto credito d'imposta.

2. Soggetti beneficiari

Gli incentivi di cui all'articolo 1 dell'Avviso del 23 dicembre 2021 sono riconoscibili alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, alle strutture ricettive all'aria aperta, nonché alle imprese del comparto



turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

I suddetti soggetti devono essere, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, regolarmente iscritte al Registro delle Imprese. Ciascuna impresa turistica può presentare una sola domanda di incentivo per una sola struttura di impresa oggetto di interventi.

Tutti i requisiti previsti dal predetto avviso del 23 dicembre 2021 devono essere posseduti dalla data di presentazione della domanda e mantenuti fino a 5 (cinque) anni successivi all'erogazione del pagamento finale dell'agevolazione al beneficiario, pena la decadenza dal diritto all'agevolazione medesima e il recupero degli incentivi erogati, anche tramite domanda di insinuazione al passivo da parte del Ministero del Turismo ai sensi dell'art. 93 R.D. 16 marzo 1942 n. 267.

I soggetti beneficiari:

- devono gestire in virtù di un contratto regolarmente registrato, da allegare obbligatoriamente alla domanda, una attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi;
- ovvero, devono essere proprietari degli immobili oggetto di interventi presso cui sono esercitati l'attività ricettiva o il servizio turistico.

3. Ulteriori requisiti di partecipazione

A pena dell'esclusione, non è ammessa la partecipazione al bando da parte di imprese che si trovano in stato di fallimento e di liquidazione anche volontaria.

Ai fini della concessione e dell'erogazione degli incentivi, il **soggetto richiedente**, a pena di esclusione, **deve essere**:

- **in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva** (DURC), come previsto all'articolo 31 DL n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013), ad esclusione dei soggetti non obbligati alla regolarità contributiva. L'esito di irregolarità della verifica in tema di regolarità contributiva comporterà la mancata concessione dell'agevolazione;
- **in regolare con la normativa antimafia vigente**; a tal fine deve presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati della Prefettura. L'esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia comporterà la mancata concessione degli incentivi;
- **in situazione di regolarità fiscale**; a tal fine produce dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del DPR n. 445/2000, assumendo le responsabilità penali per il caso di falsa attestazione; la suddetta dichiarazione sarà sostituita dal certificato dell'Agenzia delle Entrate, al fine di attestare l'effettiva regolarità fiscale.

4. Spese ammissibili

Le **spese ammissibili** sono state individuate nel dettaglio con avviso del 4 febbraio 2022.

Tale elenco è stato integrato con successivo avviso dell'11 febbraio 2022, che ha incluso tra le spese agevolabili anche gli impianti fotovoltaici.

Ai fini della determinazione degli incentivi di cui all'Avviso pubblico del 23 dicembre 2021, recante "Modalità applicative per l'erogazione di contributi e crediti d'imposta a favore delle imprese turistiche ai sensi dell'art. 1 del D.L. 6 novembre 2021, n. 152", sono considerate ammissibili le seguenti spese:

a) relativamente agli **interventi di incremento dell'efficienza energetica**, di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152:

- a.1) le spese per gli interventi di cui all'articolo 5 del decreto 6 agosto 2020 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Gli interventi devono rispettare i requisiti tecnici minimi previsti dal decreto 6 agosto 2020, ad eccezione degli interventi di cui alle lettere a) e b) che devono soddisfare, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti riportati nell'appendice B all'allegato 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il



Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro della salute e il Ministro della difesa 26 giugno 2015;

- a.2) le spese per gli interventi di installazione di nuovi impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici e muniti di sistema di accumulo, per i quali si applica quanto previsto dal comma 7, dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, che siano destinate ad uso esclusivo della struttura turistica oggetto dell'intervento;
- b) relativamente agli **interventi di riqualificazione antisismica**, di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152:
 - b.1) qualsiasi spesa inerente alla realizzazione di opere destinate a migliorare il comportamento antisismico dell'edificio;
 - b.2) le spese per l'acquisto di beni destinati a strutture esistenti, già in regola con la normativa antisismica vigente nella zona di riferimento, a condizione che l'acquisto sia idoneo a migliorare il comportamento antisismico dell'edificio. Tale miglioramento dovrà essere attestato da un tecnico qualificato a ciò autorizzato;
- c) relativamente agli **interventi di eliminazione delle barriere architettoniche**, realizzati sia sulle parti comuni che sulle unità immobiliari, di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, le spese per:
 - c.1) sostituzione di finiture, quali in particolare pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti, il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici quali servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori, domotica;
 - c.2) interventi di natura edilizia più rilevante, quali il rifacimento di scale ed ascensori, l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici;
 - c.3) realizzazione ex novo di impianti igienico-sanitari adeguati all'ospitalità delle persone diversamente abili, così come la sostituzione di impianti sanitari esistenti con altri adeguati all'ospitalità delle persone diversamente abili;
 - c.4) sostituzione di serramenti interni, quali porte interne, anche di comunicazione, in concomitanza di interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche;
 - c.5) sistemi e tecnologie volte alla facilitazione della comunicazione ai fini dell'accessibilità.
- d) relativamente agli **interventi edilizi** di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, ammissibili in quanto funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo 1, comma 5, del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, le spese per:
 - d.1) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, anche con modifica della sagoma ma nel rispetto della volumetria, con esclusione degli immobili soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 222 gennaio 2001, n. 42, e successive modificazioni, per i quali è necessario il rispetto sia del volume che della sagoma;
 - d.2) ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza;
 - d.3) modifica dei prospetti dell'edificio, effettuata, tra l'altro, con apertura di nuove porte esterne e finestre, o sostituzione dei prospetti preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse, materiali, finiture e colori;
 - d.4) realizzazione di balconi e logge;
 - d.5) servizi igienici;
 - d.6) sostituzione di serramenti esterni, da intendersi come chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, con altri aventi le stesse caratteristiche; d.7) sostituzione di serramenti interni con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti in termini di sicurezza e isolamento acustico;



- d.8) installazione di nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente con modifica dei materiali, privilegiando materiali sostenibili provenienti da fonti rinnovabili, tra i quali il legno, anche con riferimento ai pontili galleggianti;
- d.9) installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.
- e) relativamente alla **realizzazione di piscine termali**, di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, le spese per:
 - e.1) la realizzazione e la ristrutturazione delle vasche e dei percorsi vascolari (percorsi Kneipp), ivi compresi i rivestimenti del fondo e delle pareti, la copertura della vasca, gli impianti tecnologici e i vani tecnici di servizio;
 - e.2) la realizzazione e la ristrutturazione delle unità ambientali di supporto indispensabili per l'esercizio delle attività balneotermali, quali, per esempio, i servizi igienici e gli spogliatoi;
 - e.3) relativamente all'acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, per:
 - e.3.1) vasche per balneoterapia;
 - e.3.2) apparecchi per l'erogazione delle terapie inalatorie e dell'aerosolterapia in ogni forma prevista, delle ventilazioni, riabilitazione motoria e riabilitazioni polmonari;
 - e.3.3) attrezzature e vasche per la maturazione, lo stoccaggio e la distribuzione del fango;
 - e.3.4) attrezzature per la riabilitazione, quali, tra gli altri, attrezzature e macchinari per palestra, ausili per deambulazione, lettini;
 - e.3.5) realizzazione di docce, bagni turchi, saune e relative attrezzature.
- f) relativamente agli **interventi di digitalizzazione** di cui all'articolo 1, comma 5, lettera e), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, le spese per:
 - f.1) acquisto di modem, router e impianti wifi;
 - f.2) realizzazione di infrastrutture server, connettività, sicurezza e servizi applicativi;
 - f.3) acquisto di dispositivi per i pagamenti elettronici e di software, licenze e sistemi per la gestione e la sicurezza degli incassi online;
 - f.4) acquisto di software e relative applicazioni per siti web ottimizzati per il sistema mobile;
 - f.5) creazione o acquisto di software e piattaforme informatiche per le funzioni di prenotazione, acquisto e vendita on line di pernottamenti, pacchetti e servizi turistici, quali gestione front, back office e API – Application Program Interface per l'interoperabilità dei sistemi e integrazione con clienti e fornitori;
 - f.6) acquisto di licenze software per la gestione delle relazioni con i clienti, anche con il sistema CRM – Customer Relationship Management;
 - f.7) acquisto di licenze software necessarie per il collegamento all'hub digitale del turismo di cui alla misura M1C3-I.4.1 del PNRR;
 - f.8) acquisto di licenze del software ERP – Enterprise Resource Planning per la gestione della clientela e dei processi di marketing, vendite, amministrazione e servizi al cliente;
 - f.9) acquisto di programmi software per piattaforme informatiche per la promozione e commercializzazione digitale di servizi e offerte innovative.
- g) relativamente all'**acquisto di mobili e componenti d'arredo**, ivi inclusa l'illuminotecnica, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), dell'Avviso pubblico del 23 dicembre 2021, le spese riguardanti beni mobili, durevoli e ammortizzabili, strumentali all'attività d'impresa esercitata nell'ambito della struttura oggetto dell'intervento e relativamente alla quale è stata presentata la domanda di incentivo, ivi destinati e messi in uso, inclusi gli acquisti di mobili, componenti di arredo e componenti di illuminotecnica. Tutte le



voci di spesa riferibili alla presente categoria dovranno essere corredate, ai fini dell'ammissibilità all'incentivo, dalla relazione di un professionista abilitato che attesti la diretta funzionalità per caratteristiche tecnico-fisiche dei predetti beni a soddisfare gli obiettivi riferiti ad almeno uno degli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), dell'Avviso pubblico del 23 dicembre 2021.

- h) le **spese per le prestazioni professionali** necessarie alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere da a) a f), dell'Avviso pubblico del 23 dicembre 2021, comprensive delle relazioni, delle asseverazioni e degli attestati tecnici, ove richiesti, nella misura massima del 10% delle spese ammissibili.

5. Apposita attestazione sull'effettività del sostenimento delle spese

Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo il principio di competenza di cui all'**art. 109** del TUIR.

L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita **attestazione** rilasciata alternativamente:

- dal presidente del collegio sindacale;
- da un revisore legale iscritto nel Registro dei revisori legali;
- da un professionista iscritto nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'Albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro;
- dal responsabile del CAF.

6. Procedura telematica di istanza per il riconoscimento degli incentivi

Le imprese interessate presentano apposita domanda al Ministero del turismo, esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma online Invitalia.

Le imprese, registrando il proprio profilo, presentano l'istanza entro 30 giorni successivi all'apertura della piattaforma online.

Nella domanda, sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale, l'impresa interessata dovrà indicare tra l'altro:

- 1) gli elementi da inserire nella "sezione anagrafica" della piattaforma online, di cui in allegato I;
- 2) la tipologia degli interventi previsti, con le informazioni, ove pertinenti, da inserire nella "sezione interventi" della piattaforma online di cui in allegato I;
- 3) gli incentivi richiesti, precisando se si intende richiedere il riconoscimento di entrambi gli incentivi di cui all'articolo 1. Comma 1 dell'avviso del 23 dicembre 2021, ovvero l'accesso ad uno solo di essi;
- 4) il costo complessivo degli interventi e l'ammontare totale delle spese ammissibili, nonché il dettaglio delle singole voci di spesa, con riferimento all'importo massimo complessivo del contributo a fondo perduto, l'eventuale sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 1, comma 2, lett. a), b) e c) del citato DL n. 152/2021;
- 5) la data di inizio e la data di conclusione degli interventi previsti;
- 6) le spese per le quali intende fruire del finanziamento di cui all'articolo 11 dell'avviso del 23 dicembre 2021. In particolare, per le spese ammissibili di cui al precedente § 4, non coperte dai presenti incentivi, è possibile fruire del finanziamento a tasso agevolato previsto dal decreto ministeriale del 22 dicembre 2017 recante "Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica", pubblicato nella GU n. 54 del 2018, a condizione che almeno il 50% di tali spese sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica, nel rispetto delle disponibilità a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico delle finanze pubbliche. I criteri, le modalità e le procedure per il riconoscimento del finanziamento sono stabiliti dal decreto del 22 dicembre 2017 del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- 7) se intende richiedere un'anticipazione non superiore al 30% del contributo a fondo perduto, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, dell'avviso del 23 dicembre 2021, secondo le modalità previste;



- 8) di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, ai sensi dell'articolo 76 DPR n. 445/2000.

L'impresa interessata deve altresì, contestualmente alla domanda, allegare, a pena di inammissibilità, tutta la documentazione amministrativa e tecnica indicata nell'elenco di cui alle sezioni dell'allegato I.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Palazzolo sull'Oglio, 21 febbraio '22

Cordialmente
(Prof. Dr. Roberto Belotti)
(Dr. Simone Quarantini)